

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 GIUGNO 2019, N. 103, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'articolo 13 il quale prevede che «al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede che ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presso il Dipartimento del tesoro del Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera e);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, recante «Individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro per la definizione delle priorità politiche, in relazione al triennio 2023-2025, per l'azione del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato in data 26 gennaio 2023;

Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze all'atto di indirizzo sopra richiamato;

Informate le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del....

Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1.

(Riorganizzazione del Ministero)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) Dipartimento dell'economia»;

2) al comma 2, le parole: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque» sono sostituite dalla seguente: «seicentosessantasei»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «politica economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «politica economica, macro-economica e finanziaria»;

1.2) le lettere e), f) e g) sono abrogate;

1.3) alla lettera h le parole: «, comunicazione istituzionale e relazioni esterne» sono soppresse;

1.4) alla lettera i), dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «comunicazione istituzionale,»;

2) al comma 3, le lettere f), g), h) e i) sono abrogate e dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) Direzione VI – rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie.»;

3) al comma 4-bis le parole: «Sono assegnati al Dipartimento due posti» sono sostituite dalle seguenti: «È assegnato al Dipartimento un posto»;

4) al comma 5 dopo le parole: «coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attività prelegislativa, coordinamento dell'attività amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materia di cui al comma 1, lettera i)» sono aggiunte le seguenti: «, attività di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE»;

5) al comma 5-bis le parole: «I dirigenti generali» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente generale» e le parole: «possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

«f-ter) analisi di impatto delle politiche sull'economia reale;»;

2) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

3) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Direzione VI – rapporti con gli investitori e le istituzioni finanziarie – si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) rapporti con gli investitori finanziari;

b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Consiglio opera altresì a supporto del Dipartimento dell'economia.»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro.»;

e) al Capo II, Sezione I, dopo l'articolo 6 è inserita la seguente Sezione:

«Sezione I-bis- Dipartimento dell'economia

Art. 6-bis (*Competenze del Dipartimento dell'economia*) - 1. Il Dipartimento dell'economia ha competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico. A tal fine provvede nelle seguenti aree tematiche:

a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici; sostegno all'esportazione; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;

b) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria; monitoraggio della riforma delle società a partecipazione pubblica; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie;

c) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico;

d) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di comunicazione istituzionale, politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale dell'economia»

3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione I – Interventi finanziari in economia;
- b) Direzione II – Partecipazioni societarie e tutela attivi strategici;
- c) Direzione III – Valorizzazione del patrimonio pubblico.

4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonché, per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU.

5. Alle dirette dipendenze del direttore generale dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale dell'economia, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attività prelegislativa, coordinamento dell'attività amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attività di comunicazione istituzionale.

6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale dell'economia, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia.

Art. 6-ter (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell'economia) - 1. La Direzione I - interventi finanziari in economia si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;
- b) garanzie pubbliche;
- c) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione;
- d) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni non bancarie;

- e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
- f) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;
- g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

2. La Direzione II - partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- a) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonché esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- b) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale delle società partecipate;
- d) esercizio del controllo analogo sulle società in house di competenza del Dipartimento;
- e) attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle società a partecipazione pubblica;
- f) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

3. La Direzione III - valorizzazione del patrimonio pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte;
- b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e società pubbliche cui è affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione;
- c) attività di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari;
- d) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società dello Stato.».

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera o-bis, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis»;

2) al comma 4, la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

«m-bis) Ispettorato generale per il PNRR»;

g) all'articolo 8:

1) il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

«11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento operativo delle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:

- a) coordinamento delle attività di attuazione e controllo del PNRR, attraverso l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e la definizione della manualistica e della strumentazione operativa;
- b) verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
- c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonché elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;
- d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi ed ai soggetti attuatori al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;
- e) attività di comunicazione istituzionale e pubblicità del PNRR;
- f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;
- g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;
- h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonché vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;
- i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società in house della pubblica amministrazione;
- l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
- m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, ove nominata»;

2) al comma 11-ter, lettera c), le parole: «al Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispettorato generale per il PNRR»;

h) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

i) le tabelle A e B sono sostituite dalla tabella A allegata al presente decreto.

ART. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate secondo le modalità, le procedure e i criteri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture riorganizzate, ad eccezione di quelli relativi alle strutture le cui funzioni sono soppresse, sono fatti salvi fino alla conclusione delle relative procedure di conferimento dei nuovi incarichi.
3. La conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale delle strutture riorganizzate determina la decadenza dei corrispondenti incarichi in essere.
4. Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro.
5. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

«Tabella A

Organici Dirigenziali

Dirigenti di prima fascia	
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro	4
Dipartimento del tesoro	8
Dipartimento dell'economia	6
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	49
Dipartimento delle finanze	10
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	9
Totale	86
Dirigenti di seconda fascia	
Dirigenti di seconda fascia	666*

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).»